

**La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell'assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare  
(Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)**

Il diritto all'assegno divorzile non può riconoscersi solo sulla durata del matrimonio e l'accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte dell'ex moglie; si deve altresì tenere in considerazione l'eventuale costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

A.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Giovanni Arieta e Ester Zordan, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Lungotevere della Vittoria, 5.

- ricorrente -

Contro

B.B., rappresentata e difesa dall' Avv. Simona Siotto, pec: omissis.

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 795/2023 del 6.4.2023 della Corte di Appello di Venezia, e notificata il 12.4.2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2024 dal Consigliere Daniela Valentino.

#### Svolgimento del processo

1. - Con ricorso depositato in data 11.10.2017 A.A. chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B.B. in data 3.5.2003, esponendo: che dall'unione erano nate due figlie; che con la sentenza n. 2284/2014 il Tribunale di Catania aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, sentenza poi parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1283/2016; che dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza non era mai ripresa e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita; che in sede di separazione era stato disposto l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, il contributo al mantenimento della moglie di Euro 1.000,00, di cui chiedeva l'elisione ed il contributo al mantenimento delle figlie di Euro 1.500,00 (750,00 Euro ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui chiedeva la conferma.

2. - Alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti il Presidente, in sede di giudizio di divorzio, dopo aver sentito personalmente i coniugi, disponeva in via provvisoria e urgente la conferma delle condizioni di separazione stabilite dalla Corte d'Appello di Catania.

3. - Il Tribunale emetteva la sentenza non definitiva n. 368/2019 sullo status, dichiarando cessati gli effetti civili del matrimonio, atteso che dopo la sentenza di separazione personale dei coniugi alcuna convivenza e comunione materiale e spirituale era stata

ripresa, disponendo altresì, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per istruire e decidere le ulteriori domande.

4. - il Tribunale, con sentenza definitiva n. 943/2022, stabiliva che, poiché nelle more del giudizio la prima figlia era divenuta maggiorenne, nulla doveva essere disposto con riguardo all'affido, collocamento e regime di visita della stessa; che, invece, per l'altra ancora minorenni - preso atto dei risultati emersi dalla Ctu, che aveva dichiarato entrambe le parti dotate di capacità genitoriale, in difformità dalle conclusioni del perito, che riteneva la conflittualità accesa e disfunzionale con necessità di affido ai Servizi Sociali -doveva essere disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e un calendario di visita specifico per la frequentazione con il padre; che, data l'ampia disponibilità di risorse economiche del A.A., il contributo al mantenimento delle figlie doveva essere aumentato ad Euro 1.000 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie; che B.B. non aveva diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale, in quanto in grado di mantenersi autonomamente, né all'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, in quanto, data anche la minima durata del matrimonio, pari a 7 anni, non aveva sacrificato la propria carriera lavorativa per quella familiare, né contribuito alla creazione del patrimonio del marito.

5. - Avverso tali statuizioni proponeva gravame la sig. B.B. L'adita Corte di Appello, con la sentenza impugnata accoglieva la l'appello principale e rigettava quello incidentale proposto dall'attuale ricorrente, confermando la sentenza di I grado.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito dagli esiti istruttori ha statuito che:

a) la durata del matrimonio rilevata in I grado non era di 7 anni, tenuto conto che è un istituto giuridico, quindi è disciplinato espressamente il suo inizio e la sua fine, non potendo certo essere rimessa al Giudice la

valutazione delle dinamiche fattuali, se non sotto il profilo dell'incidenza delle medesime sull'apporto fornito da ciascun coniuge e sui sacrifici svolti nel periodo complessivo (e legale) di durata del matrimonio.;

b) i titoli legittimanti lo svolgimento della professione erano stati acquisiti prima del matrimonio e prima della nascita delle figlie;

c) il Tribunale esclude l'assegno esaminando un solo aspetto e cioè l'aver (o meno) contribuito a formare il patrimonio del marito (contributo che esclude), considera il matrimonio durato dalla celebrazione dello stesso al ricorso per separazione e valorizza che la B.B. aveva 33 anni, senza minimamente considerare che nel 2010, pur avendo effettivamente 33 anni, aveva una bambina di sette anni ed una di cinque anni, era tornata a vivere a V senza assegnazione dell'abitazione familiare e cercava, nonostante tutto, di acquisite ulteriori titoli legittimanti per lo svolgimento della professione. Erra, quindi, nella evidente mancata valorizzazione dell'accudimento pressoché esclusivo della B.B. nei confronti delle figlie, che ha necessariamente ridotto la sua possibilità di incrementare la propria professionalità;

d) sebbene debba riconoscersi che la l'appellante abbia maturato a seguito della separazione un incremento della propria capacità reddituale, non può negarsi che fra le parti vi sia un'evidente disparità di risorse economiche, legata, principalmente, al necessario accudimento della prole, con significativi esborsi economici anche per reperire personale che si occupasse delle minori, interamente gravanti sulla stessa, mentre la madre cercava di conseguire i titoli necessari e reperiva e svolgeva attività lavorative.

e) Valorizzando, quindi, l'aspetto perequativo compensativo dell'assegno si osserva che l'apporto familiare dato dall'appellante in costanza di matrimonio risulta incontrovertibile, dal momento che la signora B.B., come detto, si è dedicata in via pressoché esclusiva alla crescita e all'educazione delle figlie e che si è trasferita ad oltre mille chilometri di distanza dal centro dei propri interessi, cambiando abitudini e rinunciando a reperire un'occupazione adeguata, nonché allontanandosi dalla propria famiglia d'origine.

f) In ragione di quanto sopra è evidente che, essendosi uno dei coniugi dedicato prevalentemente alla propria carriera lavorativa e l'altro invece alla gestione familiare e, in particolare, alla cura delle figlie, si è generata una disparità di redditività e di risorse che si ritiene debba necessariamente essere compensata con l'assegno divorzile.

g) Il primo motivo d'impugnazione incidentale è infondato. L'orientamento espresso in modo sintetico dal Tribunale, in merito al fatto che la richiesta di ripetizione del contributo di mantenimento versato esula dal thema decidendum proprio dei giudizi di separazione e divorzio, nell'ambito dei quali si statuisce solo sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto senza pronunciarsi sulle eventuali domande di ripetizione formulate per l'ipotesi di elisione del contributo economico. La domanda è comunque superata dalla pronuncia nel merito, che ha ritenuto, per le ragioni sopra indicate, di rideterminare la quantificazione dell'assegno dovuto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado.

6. - A.A. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria. B.B., ha presentato controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

7. - Con il primo motivo: Art. 360 , n.3, c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 , comma 6, l. n. 898/1970 e dei principi di diritto vivente sui criteri di attribuzione dell'assegno di divorzio. Con questo motivo si censura la non corretta applicazione dei principi formulati in materia di attribuzione dell'assegno di divorzio sotto diversi profili: a) la valutazione dei presupposti dell'assegno non può concentrarsi solo sul periodo della

separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale (v., Cass., n. 14161/2022 ), compreso il periodo limitato della convivenza matrimoniale e comunque la situazione "all'attualità"; b) non si è tenuto conto del principio che può essere invocata la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio solo qualora la situazione economico-patrimoniale dell'ex coniuge richiedente non garantisca allo stesso l'autosufficienza; c) la Corte ha riconosciuto a favore della sig.ra B.B. l'"incremento della ... capacità reddituale" dopo la separazione, ma non si è espressa sull'autosufficienza e, sotto il profilo "temporale", ha deciso nel 2023 senza tener conto che la CTU aveva valutato i redditi fino all'anno 2019 acquisendo quale ultima dichiarazione dei redditi delle parti quella relativa all'anno di imposta 2018 e che l'odierno ricorrente aveva (inutilmente) richiesto di acquisire le dichiarazioni dei redditi aggiornate; d) la Corte non ha tenuto conto della "formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cass., n. 10013/2023 ); e) la Corte ha ommesso di valutare "le potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari degli stessi" (Cass., n. 4200/2023 ), sottraendosi alla indicazione della prognosi futura che considerasse le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto, nonché la durata del matrimonio.

7.1 - La censura è fondata nei limiti di cui in motivazione. La corte d'appello fonda il riconoscimento del diritto all'assegno su due fattori: la durata del matrimonio secondo i criteri legali e l'accudimento esclusivo o prevalente della prole da parte dell'ex moglie. Così facendo esclude dall'esame in violazione dell'art. 5 c.6 l. n. 898 del 1970 così come interpretato dal S.U. 18827 del 2018, l'accertamento della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, le ragioni di questo squilibrio, la riconducibilità della situazione economico patrimoniale accertata alla conduzione della vita familiare ed il concorso della definizione dei ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge. Al fine di procedere all'accertamento sopra illustrato è rilevante la verifica dei ruoli e dei compiti durante la vita familiare, ed è rilevante anche l'organizzazione della cura ed accudimento della prole nella fase intraseparativa ma questo accertamento non esaurisce la valutazione che il giudice del merito e che nella specie deve essere integrata e completata, dovendosi rilevare che la censura al riguardo è puntuale e specifica in relazione ai fatti non esaminati e non valutati secondo le indicazioni contenute nei principi della giurisprudenza di legittimità. Deve aggiungersi che la generica comparazione economico patrimoniale svolta è risalente e non attuale. Entro questi limiti il motivo è fondato.

8. - Con il secondo motivo: Art. 360 , n. 5, c.p.c. Ommesso esame di fatti storici decisivi, costituiti dalla circostanza che l'odierno ricorrente ha contratto nuovo matrimonio dal quale è nato il 19 gennaio 2016 un altro figlio. Per quanto rileva in questa sede, si richiama il principio in base al quale la costituzione di un nuovo nucleo familiare deve essere valutata ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno divorzile dovuto all'ex coniuge (v. Cass., n. 19326/2013 ).

8.1 - La censura è fondata. La Corte non fa menzione della costituzione del nuovo nucleo familiare, ne trascura del tutto la sussistenza e l'eventuale rilevanza, anche solo per escluderla.

9. - Con il terzo motivo: Art. 360 , n.4, c.p.c. Motivazione apparente in ordine alla dichiarata disparità di risorse economiche tale da dovere essere "necessariamente compensata con l'assegno divorzile".

Con questo motivo si deduce che la dichiarata disparità di risorse economiche risulta motivata con affermazioni apodittiche, prive di qualsiasi supporto motivazionale idoneo a fornire le ragioni della decisione.

10. - Con il quarto motivo: Art. 360 , n. 3, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 , comma 6, l. n. 898/1970 e dei principi di diritto vivente in relazione al concetto di durata del matrimonio e alla relativa valutazione del giudice ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio.

Con questo motivo si censura il capo che ha deciso sulla durata del matrimonio, in quanto il giudice deve valutare anche il periodo di separazione, soprattutto laddove lo stesso abbia effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni, apprezzabili in sede di quantificazione dell'assegno.

10.1 - Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due.

11. - Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 7 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2024.

